

BUCAIONI SIMONE
DOTTORE COMMERCIALISTA

B C M
Studio Legale
e Tributario

Circ. n. 3/2022

Perugia, lì 10 ottobre 2022

Ai gentili

Clienti

Loro Sedi

Oggetto: Codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza in vigore dal 15.7.2022 – doveri e responsabilità degli amministratori, dei sindaci e dei revisori.

Gentile cliente,

sulla Gazzetta n. 152 del 1° luglio 2022 in vigore dal 15 luglio 2022 è stato pubblicato il decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83, contenente modifiche al **Codice della crisi e dell'insolvenza** in attuazione della **direttiva (UE) 1023/2019** c.d. *Direttiva Insolvency*, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, nonché misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione.

Le disposizioni del decreto mirano a favorire:

- (i) **l'emersione tempestiva della crisi** attraverso *strumenti di allerta soft* che incentivino l'imprenditore ad attivarsi volontariamente per il superamento della situazione di difficoltà;
- (ii) la valorizzazione dell'**autonomia privata delle parti** con la previsione di strumenti anche stragiudiziali e con la limitazione dei poteri di intervento dell'autorità giudiziaria;
- (iii) la **"risanabilità dell'impresa"**, quale valore giuridico, da preservare attraverso procedure di ristrutturazione efficienti che favoriscano la **continuità aziendale**.

Le novità di maggior rilievo riguardano la **nozione di crisi** e gli **assetti organizzativi dell'impresa**; le nuove **misure di allerta**; il concordato preventivo e le altre procedure di ristrutturazione; le disposizioni per la ristrutturazione delle società e il trattamento dei soci.

SIMONE BUCAIONI
DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Perugia n.615A

Registro dei Revisori Legali n.99327 D.M. 05/11/99 G.U. n.91 del 16/11/1999

06122 PERUGIA - Via Bartolo, 10/16 – Tel.075 5722661 - Fax 075 5717996 – e-mail:simone.bucaioni@odceperugia.it
www.studiobucaioni.it

il Codice della crisi definisce, all'articolo 2, lett. a), la "crisi" di impresa lo "*stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi*".

* * *

Con l'occasione ci preme altresì ricordare che l'**art. 2086 del codice civile**, così come modificato dall'art. 375 del Decreto legislativo del 12/01/2019 n. 14 e già in vigore dal 16 marzo 2019, prevede già **specifici obblighi per gli imprenditori** nella gestione dell'impresa: "*L'imprenditore e' il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.*"

L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale."

Sotto questo profilo, l'art. 3 del Codice della crisi precisa che:

- l'**imprenditore individuale** deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte;
- l'**imprenditore collettivo** deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell'articolo 2086 cod. civ. ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative;

ossia, l'imprenditore individuale deve adottare specifiche misure e gli imprenditori collettivi **devono istituire gli adeguati assetti** che consentano di:

- a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore;
- b) verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare particolari segnali di seguito meglio precisati;
- c) ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il *test pratico* per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all'art. 13 comma 2 del codice della crisi.

Costituiscono *segnali* per la previsione tempestiva dell'emersione della crisi di impresa:

1. l'esistenza di **debiti per retribuzioni scaduti** da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
2. l'esistenza di **debiti verso fornitori scaduti** da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
3. l'esistenza di **esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute** da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;
4. l'esistenza di una o più delle **esposizioni debitorie** previste dall'articolo 25-novies comma 1, e specificatamente **nei confronti dei c.d. creditori pubblici qualificati** come di seguito individuabili in relazione a determinate tempistiche e soglie di valore:

- **Inps:** dal 01.01.2022 – ritardo di oltre 90 giorni nel versamento di contributi previdenziali di importo superiore:
 - al 30% dei contributi dovuti nell'anno precedente e a euro 15.000,00 per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati;
 - a euro 5.000,00 per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati.
- **Inail:** dal 15.07.2022 - esistenza di debito per premi assicurativi scaduto da oltre 90 giorni e non versato superiore a euro 5.000,00.
- **Agenzia entrate:** esistenza di debito Iva scaduto e non versato, risultante dalla Comunicazione Lipe, superiore a euro 5.000,00 e comunque non inferiore al 10% del volume d'affari di quanto indicato nella dichiarazione Iva dell'anno precedente.

La segnalazione viene inviata:

- in ogni caso se il debito Iva risulta superiore ad euro 20.000,00;
- contestualmente alla comunicazione di irregolarità (articolo 54 bis DPR 633/1972) e comunque non oltre 150 giorni dal termine di presentazione della Lipe;
- con applicabilità dalla Lipe del 2° trimestre 2022.
- **Agenzia entrate-Riscossione:** dal 01.07.2022 - esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati, **scaduti da oltre 90 giorni** superiori a:
 - euro 100.000,00 per imprese individuali;
 - euro 200.000,00 per società di persone;
 - euro 500.000,00 per altre società.

I predetti soggetti segnalano all'imprenditore, nonché all'organo di controllo della società (se esistente), a mezzo pec o, in mancanza, raccomandata A/R la sussistenza delle predette situazioni debitorie; tali segnalazioni costituiscono i c.d. "sistemi di allerta esterna".

Si deve precisare che si tratta di un sollecito che non può essere ignorato, dovendosi accertare se il mancato pagamento rappresenti:

- una situazione transitoria e comunque non determinante sugli equilibri finanziari dell'impresa,
- oppure fattispecie rappresentative di situazione di crisi; in tale ultimo caso il mancato intervento potrà dare luogo al deterioramento dell'attivo e all'assunzione di debiti non onorabili, e conseguentemente a elementi di responsabilità sia a carico degli amministratori che dei sindaci. Si rammenta che la precoce rilevazione della crisi rappresenta un obbligo gestorio.

I "sistemi di allerta interna"

L'organo di controllo societario (sindaci) ha l'obbligo di segnalare per iscritto, all'organo amministrativo (amministratori), la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di Composizione Negoziata della Crisi di cui all'articolo 12 e ss codice della Crisi, fissando un termine non superiore a 30 giorni entro cui gli amministratori devono riferire in merito alle iniziative intraprese; la segnalazione deve essere motivata e costituisce uno specifico dovere dell'organo di controllo e comporta l'analisi della risposta fornita dall'organo amministrativo. L'invio tempestivo della comunicazione assume valore ai fini della valutazione della responsabilità dei sindaci, ai sensi dell'articolo 2407 del codice civile, tenuto conto che l'articolo 37, comma 2 del Codice della crisi, legittima i sindaci a proporre al Tribunale competente l'istanza di dichiarazione di liquidazione giudiziale della società (già "fallimento" nella Legge Fallimentare del 1942, oggi abrogata con l'entrata in vigore del Codice della crisi).

* * *

Gli strumenti di verifica e di valutazione dell'adeguatezza degli assetti organizzativi, di monitoraggio della continuità aziendale e di rilevazione tempestiva dei segnali di allerta della crisi dell'impresa

Lo Studio rimane naturalmente a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento, nonché per la consulenza ed assistenza specifica eventualmente richiesta per la verifica dell'adeguatezza degli assetti organizzativi, il monitoraggio della continuità aziendale e la rilevazione tempestiva dei segnali di allerta della crisi dell'impresa.

Simone Bucaioni

